



Farma Industria Ticino

STATUTO

FARMA INDUSTRIA TICINO

**Associazione ticinese delle
industrie chimiche e farmaceutiche**

15 giugno 2022

NOME, SEDE, SCOPO

Art. 1

Farma Industria Ticino – Associazione ticinese delle industrie chimiche e farmaceutiche - è un'Associazione libera, a norma del presente Statuto e delle disposizioni degli artt. 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

Art. 2

La sede dell'Associazione è a Lugano presso l'Associazione industrie ticinesi (AITI) – Corso Elvezia 16.

Art. 3

Lo scopo dell'Associazione consiste nel:

- a) tutelare gli interessi delle ditte associate, rappresentandole di fronte all'opinione pubblica ed alle autorità federali, cantonali e comunali nonché alle altre associazioni del ramo
- b) curare la collegialità degli associati
- c) attivare lo scambio di esperienze anche scientifiche
- d) concludere accordi con terzi, a tutela di interessi generali comuni
- e) promuovere la formazione professionale

- f) collaborare con gruppi economici affini
- g) promuovere la collaborazione fra le ditte associate

II

MEMBRI

Art. 4

Farma Industria Ticino – Associazione ticinese delle industrie chimiche e farmaceutiche - si compone di tre tipologie di membri:

- **Membri ordinari (con diritto di voto e di eleggibilità nei gremi associativi):** aziende e associazioni del settore chimico o farmaceutico la cui attività principale è industriale o di ricerca o aziende che generano il proprio fatturato nell'industria o nel trading chimico o farmaceutico
- **Start-up (acquisizione del diritto di voto e di eleggibilità nei gremi associativi a partire dal 4° anno di appartenenza all'associazione):** società start-up del settore chimico o farmaceutico
- **Membri associati (senza diritto di voto e di eleggibilità nei gremi associativi):** aziende di servizi e consulenza

Tutte le tipologie di membri devono avere una sede o una filiale nel Cantone Ticino o nel Grigioni italiano.

Art. 5

L'ammissione e l'esclusione di soci è decisa dal Comitato dell'Associazione. Per l'ammissione va presentata una dichiarazione scritta di adesione.

Le dimissioni dovranno essere rassegnate mediante lettera raccomandata al Comitato per la fine di un anno civile, col preavviso di sei mesi.

L'esclusione di un socio potrà essere decretata per mancato pagamento dei contributi sociali o per altri gravi motivi. Il socio dimissionario o escluso perde ogni diritto sul patrimonio sociale.

Art. 6

L'Associazione risponde dei propri impegni esclusivamente con il patrimonio sociale, esclusa ogni responsabilità personale dei soci. Il contributo annuale dei soci è stabilito dall'Assemblea generale su proposta del Comitato.

Per i soci aderenti dopo la data di fondazione dell'Associazione il Comitato potrà stabilire una congrua tassa di entrata.

III

ORGANIZZAZIONE

Art. 7

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea generale
- b) il Comitato
- c) il Presidente
- d) il Presidente onorario
- e) l'Ufficio di revisione

Art. 8

L'**Assemblea generale** ha le seguenti competenze:

- nomina i membri del Comitato
- nomina il Presidente su proposta del Comitato
- nomina il Presidente onorario su proposta del Comitato
- nomina l'Ufficio di revisione
- approva il bilancio annuale dell'Associazione corredato dal rapporto dell'Ufficio di revisione, dandone scarico agli organi sociali
- determina le quote sociali
- delibera su risoluzioni e provvedimenti di interesse generale proposti dal Comitato o dai singoli soci
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea può deliberare solo su trattande iscritte all'ordine del giorno. I soci che desiderano l'inclusione di un determinato oggetto nell'ordine del giorno devono farne tempestivamente richiesta scritta al Comitato.

Art.9

L'Assemblea è convocata ordinariamente una volta all'anno, di regola entro sei mesi dalla fine di un esercizio sociale. Potrà essere convocata straordinariamente su decisione del Comitato o su domanda scritta di almeno cinque soci.

Art. 10

Le deliberazioni dell'Assemblea generale sono prese a semplice maggioranza, qualunque sia il numero di soci presenti. Fanno eccezione la revisione dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione, per i quali occorrono una maggioranza di tre quarti almeno dei soci presenti, sempre che questi rappresentino almeno la metà del numero complessivo dei soci.

Art. 11

Il **Comitato** è nominato dall'Assemblea generale e si compone di un numero di membri da 5 a 9. Essi rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Comitato si costituisce designando un Vicepresidente e un Direttore.

I membri uscenti durante il triennio di carica vengono sostituiti dall'Assemblea per il periodo restante.

Art. 12

Il Comitato ha tutte le competenze che il presente statuto non riserva esplicitamente all'Assemblea.

In relazione alla tutela degli interessi sociali il Comitato è legittimato a stare in giudizio per conto dell'Associazione e dei singoli soci.

Art. 13

Il Comitato si raduna su convocazione del Presidente o, in caso di impedimento, del Vicepresidente, ogni volta che gli affari sociali lo esigano, ma almeno quattro volte l'anno.

Esso decide a semplice maggioranza, qualunque sia il numero dei membri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente e in caso di sua assenza, del facente funzione.

Art. 14

Il **Presidente** è nominato dall'Assemblea generale su proposta del Comitato per un periodo di tre anni ed è rieleggibile. Egli deve essere titolare o massimo dirigente di un'azienda associata a FIT, della cui gestione si occupi prevalentemente.

Egli è designato tenendo in considerazione le caratteristiche personali e l'immagine dell'azienda che dirige. Egli propone al

Comitato la nomina del Vicepresidente.
Il Presidente presiede l'Assemblea e il Comitato.

Art. 15

Il **Presidente Onorario** può essere nominato dall'Assemblea, su proposta del Comitato, per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione.

Al Presidente Onorario possono essere affidati dall'Assemblea o dal Comitato incarichi di rappresentanza e ha diritto a partecipare alle riunioni del Comitato, ma senza diritto di voto.

Egli rimane in carica a tempo indeterminato.

Art. 16

L'**Ufficio di revisione** si compone di due revisori dei conti e due supplenti, nominati dall'Assemblea per tre anni e liberamente rieleggibili.

Esso controlla i conti sociali e rassegna un rapporto scritto all'Assemblea.

IV

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 17

L'Associazione è vincolata verso i terzi dalla firma congiunta di due membri del Comitato o di un membro di Comitato e del Direttore.

Art. 18

Le assemblee e le sedute degli organi sociali saranno convocate per iscritto con un preavviso di almeno 10 giorni, riservati i casi d'urgenza.

Art. 19

Un socio potrà farsi rappresentare alle assemblee sociali da un altro socio, mediante mandato per iscritto.

Art. 20

I lavori di segreteria vengono affidati alla segreteria dell'Associazione industrie ticinesi (AITI).

Art. 21

L'esercizio sociale comincia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 22

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sociale sarà ripartito tra i soci in parti eguali.

Art. 23

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice civile svizzero sulle associazioni.

Art. 24

Questo statuto annulla e sostituisce tutti gli statuti precedenti, in particolare quello del 30.09.2009, del 21.06.2016 e del 23.09.2020. Il presente statuto è entrato in vigore con l'approvazione da parte dell'assemblea generale del 15.06.2022.

Farma Industria Ticino
Associazione ticinese delle industrie chimiche e farmaceutiche
Corso Elvezia 16 – casella postale 1038 – 6901 Lugano

telefono +41 91 911 84 86 – fax +41 91 923 46 36
info@farmaindustriaticino.ch – www.farmaindustriaticino.ch